

Codice DB1419

D.D. 5 aprile 2011, n. 911

**Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 4/R del 15 febbraio 2010 e s.m.i - Richiedente: Ditta Armando Maurino da Bagnolo Piemonte (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Bagnolo Piemonte - localita' Villaretto e Ruva' - n. 4672.**

(omissis)  
 IL DIRETTORE  
 (omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 4/R/2010 e s.m.i., la Ditta Armando Maurino, residente in Comune di Bagnolo Piemonte (CN) – Via Villaretto, 28 - all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Bagnolo Piemonte (CN) - Località Villaretto e Ruvà - così come descritti nel progetto d'intervento e nelle integrazioni, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Rimboschimento di pino strobo	0,4599	0,4599

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 0,4599 ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- qualora, diversamente da quanto indicato in progetto, fosse necessaria l'apertura di vie temporanee di esbosco, questa viene permessa esclusivamente come da progetto sulla parte di superficie ammessa (Reg. for. n. 4/R del 15/02/2010, articoli nn. 60 e 64);
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco o l'operatore che segue l'intervento, tramite una comunicazione semplice (Reg. for. n. 4/R del 15/02/2010, articolo 4);
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti approvati di 205 piante di pino strobo, così come individuate dalla martellata effettuata, pari a circa 121,27 mc.;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 8 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio

boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n. 16/1994. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua (Reg. for. n. 4/R del 15/02/2010, articolo 38);

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (articolo 39 Reg. for. n. 4/R del 15/02/2010):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione;

c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

1) chiusura e protezione degli accessi;

2) ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

3) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.

- Per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 4/R del 15/02/2010 s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 4/R del 15/02/2010, articolo 6, paragrafo 6).

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 4/R del 15/02/2010 s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore  
Vincenzo Coccolo